



COMUNE DI BUROLO

Unione della Serra
Città Metropolitana di Torino
Via Asilo n. 38 – 10010 BUROLO
Tel. 0125-57136 – Fax 0125-577301
e-mail: info@comune.burolo.to.it
PEC: protocollo@pec.comuneburolo.it
P.IVA 01976030013



REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE

INDICE

Sommario

TITOLO 1 – GENERALITA'

1. Il Servizio di Polizia Rurale.....	1
2. Il Regolamento di Polizia Rurale.....	1
3. I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale.....	1
4. Ordinanze del Sindaco.....	1
5. Norme transitorie.....	1

TITOLO 2 - PASCOLO - CACCIA - PESCA

6. Regolamentazione pascolo vagante.....	2
7. Gestione del pascolo.....	2
8. Pascolo in bosco.....	2
9. per pascolo abusivo.....	3
10. Attraversamento del territorio con mandrie e greggi.....	3
11. Pascolo su beni demaniali e comunali.....	3
12. Allevamento allo stato brado.....	3
13. Pascolo in ore notturne.....	4
14. Esercizio della caccia e della pesca, raccolta di funghi.....	4
15. Apiari e alveari.....	4

modello 2/1 - richiesta autorizzazione pascoli su terreni pubblici o uso pubblico.....5

TITOLO 3 - PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

16. Divieto d'ingresso nei fondi altrui.....	6
17. Deroga al diritto di passaggio.....	6
18. Esercizio del diritto di passaggio.....	6
19. Accesso ai fondi con mezzi non idonei.....	6

TITOLO 4 - FOSSI E CANALI DI SCOLO - ACQUE PIOVANE E SORGIVE MINORI

20. Libero deflusso delle acque.....	7
21. Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali.....	7
22. Tombinatura di fossi e canali.....	7
23. Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali.....	7
24. Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo.....	7
25. Costruzione di nuovi fossi o canali.....	7

TITOLO 5 - VIABILITA' RURALE

26. Consistenza delle viabilità rurale	8
27. Strade comunali e vicinali ad uso pubblico: obblighi dei proprietari frontisti	8
28. Diritto di passaggio	8
29. Occupazione delle strade	8
30. Pulizia delle strade	8
31. Accessi e diramazioni	8
32. Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli	9
33. Piante arboree ai lati delle strade	9
34. Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione.....	9

TITOLO 6 - MIGLIORAMENTI FONDIARI

35. Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli.....	10
36. Realizzazione di impianti irrigui.....	10
37. Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee.....	10
38. Impianti arborei e formazione di siepi.....	10

TITOLO 7 - ATTIVITA' AGRICOLA

39. Gestione residui colturali	11
40. Distanze da confini di colture arboree.	11
41. Impiego di prodotti fitosanitari	11
42. Erogazione di presidi sanitari.....	11
43. Norme per la preparazione e il trasposto delle poltiglie.	12
44. Sconfinamento di miscele contenente presidi sanitari.	12
45. Aspersione di esche avvelenate	12
46. Smaltimento di reflui zootecnici.....	12
47. Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili.	13

TITOLO 8 - ATTI AGRICOLA - MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

48. Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.....	14
49. Divieto di vendita ambulante di piante e sementi malate.	14

TITOLO 9 - BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

50. Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali.	15
51. Accertamento della causa di morte.	15
52. Seppellimento di animali morti.....	15
53. Spostamento di animali morti.	15
54. Mezzi di trasporto delle spoglie animali.....	15
55. Cremazione, trasformazione industriale, infossamento.....	15
56. Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali	16
57. Igiene della stalla.	16
58. Vaccinazione e profilassi degli animali domestici.....	16
59. Cani da guardia	16
60. Circolazione di cani e altri animali nelle vie o in luoghi aperti al pubblico.	16
61. Cani vaganti	16
62. Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui.....	17
63. Trasporto di animali vivi.....	17

64. Maltrattamento di animali.....	17
TITOLO 10 - COSTRUZIONI RURALI	
65. Case rurali. Definizione e norme generali.	18
66. Allevamenti di tipo civile, intensivo e industriale – Igiene dei ricoveri.	18
67. Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri.	19
68. Ricoveri per animali e infrastrutture accessorie. Igiene della costruzione.	19
69. Ricoveri per animali. Letamai.....	19
70. Ricoveri per animali. Abbeveratoi.	20
71. Ricoveri per animali. Depositi di foraggi.	20
72. Igiene delle stalle da latte.....	20
73. Allevamenti di animali – Industria insalubre.....	21
TITOLO 11 - POLIZIA FORESTALE	
74. Definizione.....	22
75. Diminuzione di superficie boscata.....	22
76. Norme selvicolturali.....	22
77. Ambiti naturali tutelati.....	22
TITOLO 12 - TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI	
78. Accensione di fuochi.....	23
79. Produzione di suoni e rumori.....	23
80. Produzione di luci moleste.....	23
81. Impiego di falciatrici.....	23
82. Terreni liberi. Divieti.	23
TITOLO 13 - VENDITA PRODOTTI AGRICOLI	
83. Autorizzazione del Sindaco.	24
TITOLO 14 - VIOLAZIONI	
84. Accertamento delle violazioni e sanzioni.	25
85. pagamento in misura ridotta.....	25
86. ricorso.	25
87. ordinanza ingiunzione o ordinanza archiviazione.....	25
88. Sanzioni accessorie e disposizioni generali.	25
89. Inottemperanza all'ordinanza.....	26
90. Sequestro e custodia di cosa.	26
91. Sospensione delle licenze.	26
c) Entrata in vigore del regolamento.....	26
TITOLO 15. SANZIONI	
Legenda e prospetto sanzioni.....	27
Prospetto sanzioni	28
Prospetto sanzioni	30
ALLEGATI	
Allegato 1/1 - Apertura fossi e canali privati a confine di proprietà.....	31
Allegato 5/1 - Strade interpoderali - Spazio di libero passaggio.....	32

Allegato 5/2 - Distanze di alberi da Strade Comunali e Private ad uso pubblico.....	33
allegato 7/1 - Distanze degli impianti arborei dai confini delle proprietà residenziali.....	34

TITOLO 1. GENERALITA'

1. IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio di Burolo l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

2. IL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Un particolare rilievo è dato a tutte le norme che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connessa alle attività agro-silvo-pastorali con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Il presente regolamento si applica su tutto il territorio del Comune di Burolo.

3. I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune o da un Assessore delegato e svolto dall'Ufficio di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P.

4. ORDINANZE DEL SINDACO

In applicazione del presente Regolamento, al Sindaco spetta anche la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 267/2000.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono state emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le penalità comminabili a carico degli inadempimenti.

5. NORME TRANSITORIE.

Il sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari, alcune norme presenti nel presente regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data di emissione.

TITOLO 2. PASCOLO - CACCIA - PESCA

6. REGOLAMENTAZIONE PASCOLO VAGANTE

Il pascolo vagante, può esercitarsi esclusivamente nei terreni liberi al pascolo per i quali il proprietario degli animali pascolanti disponga di adeguato titolo d'uso e purché la proprietà contermini e i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende.

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intendano esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42- 43-44 del D.P.R. 320/1954.

- a) Essere in possesso di uno speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché, i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
- b) Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. E dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.
- c) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espressamente scritto dal proprietario del fondo, rilasciato mediante modello 2/2, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo fatto salvo che il proprietario del terreno sia presente.
- d) Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale (mediante Mod. 2/3), che lo concede solo se sia riconosciuta la necessità, previa dimostrazione da parte dell'interessato di disporre del permesso di pascolo nei terreni ove intende far transitare il gregge.
- e) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria o dal Prefetto e dalla Regione Piemonte. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.
- f) Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

7. GESTIONE DEL PASCOLO

L'attività pastorale dovrà essere svolta in conformità con quanto previsto dal Regolamento Forestale 8/R ovvero sempre sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni, determinando caso per caso le modalità di gestione delle deiezioni.

8. PASCOLO IN BOSCO

1. Il pascolo in bosco è normato dall'art. 45 Forestale 8/R, in particolare è consentito nei seguenti casi, purché non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione:

- a) nei boschi coetanei, quando la rinnovazione abbia raggiunto un diametro medio maggiore di 10 centimetri;

b) nell'ambito dei sistemi silvo-pastorali, purché vengano preservate le aree in rinnovazione, all'interno delle seguenti categorie forestali:

1) boscaglie d'invasione;

3) querceti di roverella.

2. Anche in deroga a quanto indicato al comma 1, il pascolo in bosco è consentito sulle superfici specificamente individuate nei Piani Forestali Aziendali o nei piani pastorali aziendali approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale.

3. Il pascolo in bosco può avvenire o in presenza del personale di custodia o mediante opportune recinzioni.

4. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, in tutti i boschi è vietato il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondità di 10 metri lungo la viabilità e per greggi di consistenza massima di 40 capi opportunamente sorvegliati.

5. Non costituisce pascolo in bosco il transito degli animali durante il periodo della transumanza purché avvenga contenuto esclusivamente all'interno della viabilità esistente e in presenza del personale di custodia.

9. PER PASCOLO ABUSIVO.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o terreni privati ad uso pubblico, lungo le strade e pertinenze, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salvo l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico, verrà sanzionato a norma del titolo XV - Sanzioni

10. ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO CON MANDRIE E GREGGI.

Ai sensi dell'art.41 Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/54) il passaggio di mandrie o greggi di animali deve essere richiesto, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al medesimo Regolamento.

Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotti da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184).

Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sulle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade, comunque non occupare spazio superiore a 1/2 della carreggiata.

11. PASCOLO SU BENI DEMANIALI E COMUNALI

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali e comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è

vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune (Mod. 2/1), se trattasi di fondi comunali, o all'Autorità competente (se trattasi di fondi demaniali).

12. ALLEVAMENTO ALLO STATO BRADO

E' consentito l'allevamento allo stato brado solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori a ml. 1.50 per equini e bovini e ml. 1.00 per le altre specie consentite.

13. PASCOLO IN ORE NOTTURNE.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'art. precedente.

14. ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA, RACCOLTA DI FUNGHI.

L'esercizio della caccia è disciplinato dalla L.R. 19 giugno 2018 n. 5.

L'esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. n. 19 del 12.05.1971.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n. 32/82 e s.m.i.

Non è consentito svolgere attività di caccia, pesca e raccolta funghi senza prescritte licenze.

15. APIARI E ALVEARI

Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 m nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 m nelle altre direzioni rispetto:

- Alle strade di pubblico transito;
- Ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari

MOD 2/1 - Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico

Al Signor SINDACO del Comune di _____
OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art.11 Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto nato a
..... il residente a In
via/piazza

in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito dai
seguenti animali:

n° n°.

.....

n° n°.

.....

n° n°.

.....

C H I E D E

L'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

foglio n. mapp. n. foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n. foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n. foglio n. mapp. n.

a decorrere dalla data del sino alla data del

Con osservanza.

Firma: _____

_____, li

TITOLO 3. PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

16. DIVIETO D'INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

È vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti salvo che esistano servitù di passaggio. Possono accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno alle colture, chi si trova nella necessità di;

- Inseguire sciame d'api o animali sfuggiti alla custodia;
- Spegnerne fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
- Esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi nei termini consentiti dalla legge.

17. DEROGA AL DIRITTO DI PASSAGGIO

I conduttori dei fondi agricoli possono derogare al diritto di passaggio nei modi previsti dalla vigente legge regionale e statale sulla caccia.

18. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

Il diritto di passaggio dei mezzi agricoli su fondo altrui deve essere esercitato:

- Transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti avendo cura di arrecare il minore disturbo o danno possibile al conduttore del fondo:
- Transitando lungo il percorso di minore lunghezza:
- Evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

19. ACCESSO AI FONDI CON MEZZI NON IDONEI

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi non abilitati alle lavorazioni, quali motocross e fuoristrada ai sensi della Legge Regionale n. 32/82.

TITOLO 4. FOSSI E CANALI DI SCOLO ACQUE PIOVANE E SORGIVE MINORI

20. LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono vietate le piantagioni di alberi, arbusti, costruzioni, movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

21. PIANTAGIONI ARBOREE A RIDOSSO DI FOSSI E CANALI

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati nel rispetto delle norme vigenti in materia forestale. E' obbligatorio eseguire una regolare manutenzione della vegetazione in modo da consentire il regolare deflusso delle acque.

Le piantagioni o filari di nuovo impianto lungo i corsi d'acqua al confine delle proprietà dovranno rispettare le distanze minime fissate dall'Allegato 1/2.

22. TOMBINATURA DI FOSSI E CANALI

Non sono ammesse opere di tombinatura di fossi e canali sulle proprietà private fatte salve quelle preventivamente autorizzate dalle autorità competenti.

23. OPERE DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DI FOSSI E CANALI

E' fatto obbligo di manutenzione per i fossi e i canali. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

I fossi delle strade comunali, provinciali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni per la parte di loro proprietà.

I fossi delle strade vicinali devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti.

24. FOSSI E CANALI INTERNI AI FONDI. SERVITÙ DI SCOLO

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere, in concorso con i proprietari dei fondi favoriti, a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche nel caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

25. COSTRUZIONE DI NUOVI FOSSI O CANALI

Previa autorizzazione degli enti competenti, è ammesso lo scavo di fossi o canali mantenendo presso il confine una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale (vedi allegato 1/1).

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

TITOLO 5. VIABILITA' RURALE

26. CONSISTENZA DELLE VIABILITÀ RURALE

E' fatto divieto di alterazione o chiusura delle strade vicinali ad uso pubblico anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà.

27. STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FRONTISTI

E' fatto obbligo ai frontisti:

- Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

28. DIRITTO DI PASSAGGIO

Lungo le strade comunali o vicinali in ambito rurale il passaggio ciclo-pedonale è pubblico e senza limitazioni di sorta.

Nelle strade vicinali ad uso privato (riconoscibili nelle mappe catastali con doppio tratteggio) l'accesso con autoveicoli o altri mezzi a motore, è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio dovrà rispettare le distanze di cui all'Allegato 5/1.

29. OCCUPAZIONE DELLE STRADE

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade. Nel relativo atto di concessione devono venire indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché la corresponsione del canone di occupazione.

E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.

30. PULIZIA DELLE STRADE

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

31. ACCESSI E DIRAMAZIONI

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

32. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI PASSERELLE O PONTICELLI

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta egualmente ai proprietari dei fondi.

33. PIANTE ARBOREE AI LATI DELLE STRADE

Per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree ai lati dalle strade andranno rispettate le distanze indicate negli allegati 3/2 e 3/3.

34. RAMI E RADICI PROTESE; OSTACOLO ALLA CIRCOLAZIONE

I proprietari frontisti di strade comunali, vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità del confine, anche se in ottemperanza a quanto disposto all'art.40, sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a m 4.00 e le radici protese verso la pubblica via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione.

TITOLO 6. MIGLIORAMENTI FONDIARI

35. DISBOSCAMENTO E MESSA A COLTURA DI NUOVI TERRENI AGRICOLI.

E' fatto divieto l'eliminazione totale o parziale di siepi campestri e piante isolate in ambito agricolo, il prosciugamento di torbiere e prati umidi, sorgenti e corsi d'acqua sorgiva. In caso di inadempienza, il proprietario o chi per esso avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

36. REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IRRIGUI.

La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad autorizzazione nel caso in cui:

- Il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante canalette o tubature in c.a. entro o fuori terra;
- L'impianto preveda la realizzazione di manufatti in c.a. l'aggancio al suolo di pivot o altri sistemi di aspersione;

37. APERTURA DI POZZI E PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE.

E' vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione prevista dalla legge.

38. IMPIANTI ARBOREI E FORMAZIONE DI SIEPI.

Salvo diversi accordi fra le parti, i nuovi impianti arborei e la formazione di siepi devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata all'allegato 1/2; 5/2; 5/3; 7/1; 7/2.

TITOLO 7. ATTIVITA' AGRICOLA

39. GESTIONE RESIDUI COLTURALI

E' fatto obbligo di aratura o comunque di distruzione dei residui colturali primaverili - estivi entro il mese di marzo. E' vietata la distruzione degli stocchi o altri residui vegetali mediante fuoco.

40. DISTANZE DA CONFINI DI COLTURE ARBOREE.

Salvo diversi accordi fra le parti e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le distanze indicate negli allegati 1/2; 5/2; 5/3; 7/1; 7/2.

41. IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

L'impiego di qualsiasi prodotto fitosanitario deve seguire le disposizioni vigenti in materia e soprattutto il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari di 1° e 2° classe (oggi definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" e' subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dagli artt.23 e 24 del D.P.R. n. 255/1968 e successive modificazioni, mentre quelli di 3° classe (definiti "irritanti") e quelli di 4° classe (oggi fuori classificazione) hanno regolamentazioni diverse a seconda dell'uso in etichetta e dell'utente che dovrà impiegarlo. D.M.21 7/91.

Il titolare del patentino è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti. In particolare, deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale, lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di carico e scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni;
- i prodotti devono essere conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione dovranno essere attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- dovranno essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

42. EROGAZIONE DI PRESIDII SANITARI

Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele

raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, giardini pubblici, parchi gioco, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

Dovranno pertanto essere applicate le seguenti norme:

- Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione del caso di specifiche necessità o indicazioni fornite dal competente Servizio Fitosanitario regionale.
- I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati con l'impiego di presidi irritanti (XI) o non classificati (NC), in assenza di vento, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano.
- Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di ml. 3.00 .
- Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione per le colture frutticole (melo, pero, pesco) a pieno campo ove l'impiego è consentito nelle indicazioni diramate dalla lotta guidata. Nel caso di specifiche necessità, il competente Servizio Fitosanitario regionale o l'autorità forestale potrà fornire autorizzazioni in deroga a quanto disposto.

I trattamenti ai pioppeti o a qualsiasi altra coltura in altezza potranno essere effettuati solo con impiego di specifici prodotti anti-deriva. Tali trattamenti sono consentiti, salvo maggiori restrizioni previste dalle vigenti normative previste in zona di tutela ambientale, con i seguenti limiti:

- Il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisasse tale rischio il trattamento deve essere momentaneamente sospeso;
- Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 30.00 dalle abitazioni per trattamenti alle chiome e ml. 15.00 per trattamenti a terra;
- Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 5.00 dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fontane; ml. 200 da sorgenti naturali
- E' vietato l'uso di presidi sanitari su tutti i terreni che, per la loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto di immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati;

43. NORME PER LA PREPARAZIONE E IL TRASPOSTO DELLE POLTIGLIE.

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche. È vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio sul suolo pubblico. I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui non possono essere abbandonati sul terreno pubblico o aperto al pubblico, nei corsi d'acqua o nelle loro adiacenze.

È sempre vietato il lavaggio delle attrezzature utilizzate presso canali o fontane pubbliche.

44. SCONFINAMENTO DI MISCELE CONTENENTE PRESIDII SANITARI.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati.

45. ASPERSIONE DI ESCHE AVVELENATE

È vietata l'aspersione di esche avvelenate al di fuori degli edifici ed in tutto il territorio del Comune di Burolo.

46. SMALTIMENTO DI REFLUI ZOOTECNICI.

Per lo smaltimento di reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate le normative contenute nella D.Lgs. 11.05.1999 n. 152.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

- Aree urbane - Divieto di applicazione.
- Prima area periferica L'applicazione al terreno deve essere seguito da immediato interrimento.
- Altre aree L'applicazione è consentita con i seguenti limiti:
 - a) Distanza di rispetto dalle abitazioni ml. 30.00
 - b) Distanza di rispetto dai corsi d'acqua ml. 5.00
 - c) Divieto di aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi ogni precipitazione;
 - d) Divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte di neve;
 - e) Divieto di ristagno o ruscellamento dei liquami;
 - f) Lo spandimento di deiezioni animali dovrà rispettare il Regolamento regionale n. 9/R del 18.10.2002 "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione"

47. CONCIMAZIONE O AMMENDAMENTO CON MATERIALI FERMENTESCIBILI E PUTRESCIBILI.

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso per tutti i materiali previsti dalle norme di legge, purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case vicine e dovrà comunque essere seguito da immediato interrimento.

TITOLO 8. ATTIVITA' AGRICOLA MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

48. DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE. DENUNCIA OBBLIGATORIA.

Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere seguito quanto segue:

- Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio potrà impartire di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987 e successive modificazioni.
- Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio Fitopatologico o al servizio forestale per quanto di competenza la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
- Per la lotta e la prevenzione alla Flavescenza dorata della vite si fa riferimento al D.M. 31.05.2000: "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" e la lotta allo "Scaphoideus titanus suo vettore, e alle norme contenute nelle Determinazioni regionali che informano quali siano le zone focolaio, le zone di insediamento e le zone indenni particolarmente a rischio e le misure di intervento contro la malattia. E' fatto obbligo a tutti i coltivatori della vite, anche non professionali di attenersi a tali norme e compilare annualmente la scheda degli interventi effettuati.
- Per la lotta alla batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae*, PV actinidiae (PSA) sono sospesi sia tutti i nuovi impianti e la messa a dimora delle piante singole mancanti, ai sensi del D.M. 265 del 31.03.2011.
- Per la lotta obbligatoria al Cerambicide asiatico (*Anoplophora chinensis*) si fa riferimento al D.M.9.11.2007 in particolare all'art. 3 – divieto ai privati di introdurre piante sensibili originarie di paesi terzi non europei;
- Per la Piralide del Bosso (*Cydalina Perdpectalis*) risulta necessario intervenire sul posto con trattamenti a base di piretro e di e asportare le parti delle piante infette bruciandole sul posto per evitare aspersione delle larve.

49. DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI MALATE.

E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.

TITOLO 9. BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

50. DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI.

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altri prima dell'ispezione del Responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
- I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

51. ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE.

Il Veterinario dell'A.S.L. deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo. Il proprietario pertanto, avvisata la competente autorità sanitaria, dovrà avvolgere la carcassa con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento prima dell'esito dell'accertamento.

52. SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI.

E' vietato il seppellimento di animali morti. A seconda dei casi specifici, il Servizio Veterinario del territorio darà le indicazioni necessarie.

53. SPOSTAMENTO DI ANIMALI MORTI.

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente D.Lvo 508/92 e successive modificazioni. Anche per gli animali da guardia e/o compagnia morti si devono rispettare i disposti del vigente D.Lvo 508/92 e successive modificazioni.

54. MEZZI DI TRASPORTO DELLE SPOGLIE ANIMALI.

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti del vigente D.Lvo 508/92 e successive modificazioni.

55. CREMAZIONE, TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE, INFOSSAMENTO.

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

L'infossamento deve avvenire in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal Piano di superficie. E' ammesso l'impiego di prodotti adeguati, idonei a provocare una vera dissoluzione delle carcasse animali ed un rapido annientamento dei germi.

56. DEPOSITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SPOGLIE ANIMALI

Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, e' consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dal vigente D.L.vo 508/92 e successive modificazioni. Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

57. IGIENE DELLA STALLA.

Il bestiame deve essere allevato in stalle di adeguata dimensione, regolarmente pulite e sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione. Si rimanda inoltre alle norme riportate all'art. 66.

58. VACCINAZIONE E PROFILASSI DEGLI ANIMALI DOMESTICI

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

59. CANI DA GUARDIA

I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate o comunque non comunicanti con la pubblica via.

La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone all'accesso della proprietà.

60. CIRCOLAZIONE DI CANI E ALTRI ANIMALI NELLE VIE O IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO.

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere tenuti a guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

È fatto divieto ai possessori di cani e altri animali di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali.
Qualsiasi accompagnatore di cani e altri animali deve possedere sempre uno strumento di raccolta e idoneo contenitore di deiezioni quale sacchetto di polietilene o quant'altro equivalente a provata tenuta d'acqua.

61. CANI VAGANTI

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati a norma di legge. I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

62. ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI FONDI ALTRUI.

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

63. TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320 e dal vigente Codice della Strada.

64. MALTRATTAMENTO DI ANIMALI.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO 10. COSTRUZIONI RURALI

65. CASE RURALI. DEFINIZIONE E NORME GENERALI.

Per casa rurale s'intende una costruzione destinata ad abitazione e/o direzione aziendale, purché collegata al normale funzionamento dell'azienda agricola della quale fa parte integrante.

Le case rurali, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione sono subordinate al rilascio di Concessione o Autorizzazione da parte del Sindaco, o mediante procedura SCIA dove previsto.

Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

Per la loro predisposizione si fa riferimento al P.R.G. comunale

66. ALLEVAMENTI DI TIPO CIVILE, INTENSIVO E INDUSTRIALE – IGIENE DEI RICOVERI.

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.- Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima. Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
- allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

- I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali si rimanda al titolo n. 2 art. 11.

67. ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE – IGIENE DEI RICOVERI.

I ricoveri per animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, ai fini di difesa ed utilità per una consistenza massima non superiore a 2 capi suini adulti e a 1,5 UBA (come indicato nella tabella riportata nell'allegato 12/1) per le altre specie allevate non sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco, comunque non più di:

- 10 avicoli (galline, oche, faraone, ecc...)
- 10 conigli
- 2 bovini
- 2 suini
- 2 equini
- 4 ovini e caprini

E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi.

In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 15 m dalla strada e dalle abitazioni di terzi (20 m. per i suini) e 6 m. dalle abitazioni di proprietà;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta.
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.

I porcili contenenti da destinarsi ad uso familiare devono essere costruiti in muratura; devono inoltre avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie, pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e devono essere dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

68. RICOVERI PER ANIMALI E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE. IGIENE DELLA COSTRUZIONE.

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono rispettare le norme contenute nel PRG e dalle indicazioni del Servizio Igiene e Sanità dell'ASL competente nonché il Regolamento regionale 15/R dell'11/12/2006. I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa rurale.

Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione e/o direzione. Non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno 6 metri per quelli esistenti.

I ricoveri animali non possono essere collocati sotto ambienti abitabili.

69. RICOVERI PER ANIMALI. LETAMAI.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

Mucchi di letame e altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, esterni a zone di rispetto di pozzi e sorgenti, acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo a infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

70. RICOVERI PER ANIMALI. ABBEVERATOI.

Gli abbeveratoi debbono essere posti ad una distanza, dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua, compatibile con le aree di salvaguardia stabilite dal Regolamento regionale 15/R dell'11/12/2006 e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

71. RICOVERI PER ANIMALI. DEPOSITI DI FORAGGI.

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.

72. IGIENE DELLE STALLE DA LATTE.

Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura. regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 09.05.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad un'altezza di ml. 2.00, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti anti-mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabi per i mungitori.

73. ALLEVAMENTI DI ANIMALI – INDUSTRIA INSALUBRE.

Sono considerati industria insalubre ai sensi del D.M. 05.09.1994 art. 216 gli allevamenti di qualsiasi animale superiore a 50 U.B.A. (Unità bovino adulto) così come ricavato dalla tabella sottostante:

<i>Categorie di animali</i>	<i>UBA</i>	<i>n° capi per 50 UBA</i>
Vitelloni 7-24 mesi	0,683	73
Manze 7-24 mesi	0,4125	121
Vitelli 6 mesi	0,3167	157
Suini da riproduzione	0,771	64
Suinetti 3 mesi	0,0	51000
Suini leggeri da macello 6 mesi	0,23	217
Suini pesanti da macello 9 mesi	0,23	217
Galline e fagiani da riproduzione	0,026	1923
Galline giovani e pulcini	0,0027	18519
Galline ovaiole	0,013	3846
Pollastre di allevamento e fagiani 6 mesi	0,005	10000
Polli da carne 3 mesi	0,0053	9434
Galletto 2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione	0,03	1667
Tacchini da carne leggeri 4 mesi	0,015	3333
Tacchini da carne pesanti 6 mesi	0,023	2174
Anatre e oche da riproduzione	0,02	2500
Anatre, oche e capponi 6 mesi	0,01	5000

Faraone da riproduzione	0,008	6250	
Faraone 4 mesi	0,005	10000	
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	0,005	10000	
Starne, pernici e coturnici 6 mesi	0,003	16667	
Piccioni e quaglie da riproduzione	0,005	10000	
Piccioni e quaglie e altri volatili 2 mesi	0,003	16667	
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	0,01	5000	
Conigli e porcellini d'India 3 mesi	0,008	6250	
Lepri, visoni e nutrie	0,014	3571	
Volpi	0,07	714	
Ovini adulti	0,15	333	
Caprini adulti	0,48	104	
Agnelloni e caprini da carne 6 mesi	0,04	1250	
Pesci da riproduzione (q.li)	0,18	278	
Pesci da consumo (q.li)	0,1	500	
Cinghiali e cervi	0,15	333	
Daini, caprioli, mufloni	0,07	714	
Equini da riproduzione, pony inclusi			50
Altri cavalli e pony	0,6	83	
Puledri < 6 mesi	0,3	167	
Alveari (famiglia)	0,1	500	
Lumache (consumo) q.li	0,1	500	
Struzzi da riproduzione	0,1	500	
Struzzi da carne	0,07	714	

TITOLO 11.POLIZIA FORESTALE

74. DEFINIZIONE.

Si considera superficie boscata ogni area ricoperta di vegetazione arborea o arbustiva naturale o naturalizzata rispondente alle seguenti caratteristiche:

- Superficie minima mq. 2000
 - Lato minimo ml. 20.00 misurata al piede delle piante di confine;
- e che rispetti quanto indicato all'art.3 della Legge forestale regionale n. 4 del 10.2.2009;

75. DIMINUZIONE DI SUPERFICIE BOSCATI.

E' fatto divieto, in base alle disposizioni vigenti in materia (L.R. 4/09 e D.lgs 42/04) la riduzione di superficie boscata mediante sradicamento, depeppamento o brucio delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle superfici boscate.

76. NORME SELVICOLTURALI

In tutte le superfici forestali il tagli colturali e di utilizzazione forestale devono seguire quanto indicato dalla normativa regionale di settore, Reg. 8/R del 2011 e L.R. 4/2009.

77. AMBITI NATURALI TUTELATI.

All'interno delle aree protette e degli ambiti di tutela ambientale (Rete Natura 2000) valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi, ovvero Piani d'area, di gestione e/o misure di conservazione generali e sitospecifiche che comprendono anche le modalità e norme di gestione selvicolturale.

TITOLO 12. TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

78. ACCENSIONE DI FUOCHI.

In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' unicamente consentita l'accensione di fuochi nei periodi stabiliti dalle disposizioni regionali per l'eliminazione dei residui di potatura di vigneti e frutteti con le seguenti modalità:

- Le zone consentite sono esclusivamente quelle classificate come agricole dal PRG.
- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 50 dalle abitazioni, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà
- Potranno essere inceneriti solamente i residui provenienti dal fondo stesso. Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-20 in estate e 8-18 per gli altri periodi)
- dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose o in periodi di prolungata assenza di piogge e comunque nei periodi dichiarati di massima pericolosità per gli incendi boschivi dalla Regione Piemonte.

79. PRODUZIONE DI SUONI E RUMORI.

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di suoni e rumori superiori a quanto previsto dai Piani di Zonizzazione Acustica dei singoli comuni.

80. PRODUZIONE DI LUCI MOLESTE.

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di luci moleste con lampade a faro o riflettore a più di 500W purchè non provocati dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzati.

81. IMPIEGO DI FALCIATRICI.

Fatti salvi eventuali regolamenti comunali che contenenti norme maggiormente cautelative, è vietato l'impiego di decespugliatori e falciatrici da giardino nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre nei seguenti orari:

- nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente e dalle ore 12.00 alle ore 14,30;
- nei giorni domenicali e festivi dalle ore 20.00 alle ore 9.00 del giorno seguente e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

82. TERRENI LIBERI. DIVIETI.

I terreni liberi da colture non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualsiasi origine, di residui industriali, di inerti.

L'eventuale scarico di detti rifiuti da parte altrui non esime comunque il proprietario dall'obbligo di ripristino dell'area. (D. Lgs. 152/2006).

TITOLO 13. VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

83. AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO.

I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento devono farne comunicazione secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 228 del 18.05.2001 e smi.

TITOLO 14. VIOLAZIONI

84. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria..

Quando la violazione prevista è punita dal Codice Penale non è ammessa la Sanzione Amministrativa Pecuniaria, anche se tale Sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del Codice di Procedura Penale.

85. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.

Per le violazioni al presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 s.m.i. con effetto liberatorio da parte del trasgressore, prevista dai rispettivi allegati.

Qualora la contestazione immediata non sia stata effettuata, il trasgressore o obbligato in solido ha la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta più le spese di procedimento e notifica, , entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale

86. RICORSO.

Qualora il trasgressore o obbligato in solido non si avvalga del pagamento ai sensi del precedente articolo, lo stesso può presentare ricorso al Sindaco presentando, nei successivi 30 giorni dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi oppure istanza di audizione personale, a norma dell'art. 18 Legge 689/1981 s.m.i.

87. ORDINANZA INGIUNZIONE O ORDINANZA ARCHIVIAZIONE.

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondata la violazione contestata, determina con ordinanza motivata e ingiunge il pagamento della sanzione oltre alle spese di procedimento e notifica.

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene infondata la contestazione della violazione.

L'ordinanza deve essere notificata agli aventi diritto (trasgressore, eventuale obbligato in solido e organo che ha emesso il provvedimento).

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 689 del 24.11.1981 e della L.R. n. 1/84

88. SANZIONI ACCESSORIE E DISPOSIZIONI GENERALI.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora sussistano i presupposti, il Sindaco può emettere anche ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, indicando già nell'apposito verbale l'eventuale sanzione accessoria.

89. INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA.

Chiunque non ottemperi all'Ordinanza Sindacale di ripristino dello stato dei luoghi è punito a norma dell'art.650 del Codice Penale.

90. SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSA.

Il Servizio di Polizia Locale e/o Ufficiali ed Agenti di P.G. se ritengono ci siano i presupposti normativi possono procedere al sequestro preventivo delle cose che sono servite a commettere la violazione. Qualora il procedimento in atto presenti dei risvolti penali il Servizio di Polizia Locale e/o Ufficiali ed Agenti di P.G procedono al sequestro cautelare delle cose servite alla commissione del reato.

91. SOSPENSIONE DELLE LICENZE.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specificata del concessionario;
- a) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzione;
- b) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni.

Essa si protrarrà fino a quando non siano stati adempiuti dal contravventore gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fa inflitta.

C) ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esame favorevole da parte del competente organo di controllo regionale e la successiva pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi del vigente statuto.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

TITOLO 15. SANZIONI

SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli indicati in tabella saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria: da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 150,00. Pagamento in misura ridotta pari a € 50,00

SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli indicati in tabella saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria: da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 300,00. Pagamento in misura ridotta pari a € 100,00

SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli indicati in tabella saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria: da un minimo di 150,00 € ad un massimo edittale di € 900,00. Pagamento in misura ridotta pari a € 300,00

SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli indicati in tabella saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria: da un minimo € 200,00 ad un massimo edittale di € 1200,00. Pagamento in misura ridotta € 400,00

SAR

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive, oppure sospensione licenza per 30 giorni

NS

Non sanzionabile

TAC

Trasferimento degli atti all'Autorità competente

TITOLO	ART	DESCRIZIONE	Fascia SANZIONE	SANZIONE ACCESSORIA
1	1	Il Servizio di Polizia Rurale	NS	
	2	Il Regolamento di Polizia Rurale	NS	
	3	I soggetti e la gestione del servizio di Polizia Rurale	NS	
	4	Ordinanze del Sindaco	NS	
	5	Norme transitorie	NS	
2	6	Regolamentazione pascolo vagante	2	
	7	Gestione del pascolo	2	
	8	Pascolo in bosco	2	
	9	Sanzioni per pascolo abusivo	2	
	10	Attraversamento del territorio con mandrie e greggi	2	
	11	Pascolo su beni demaniali	2	
	12	Allevamento allo stato brado	2	


TITOLO	ART	DESCRIZIONE	Fascia SANZIONE	SANZIONE ACCESSORIA
	13	Pascolo in ore notturne	3	
	14	Esercizio caccia, pesca, raccolta di funghi	3	
	15	Apiari e alveari	1	
3	16	Divieto d'ingresso nei fondi altrui	NS	
	17	Deroga al diritto di passaggio	NS	
	18	Esercizio del diritto di passaggio	NS	
	19	Accesso ai fondi con mezzi non idonei	3	
4	20	Libero deflusso delle acque	3	SAR
	21	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	3	SAR
	22	Tombinatura di fossi e canali	3	SAR
	23	Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali	2	
	24	Fossi e canali interni ai fondi – Servitù di scolo	2	SAR
	25	Costruzione di nuovi fossi o canali	3	SAR
5	26	Consistenza della viabilità rurale	4	SAR
	27	Strade comunali e vicinali ad uso pubblico: obblighi dei proprietari frontisti	2	
	28	Diritto di passaggio	2	
	29	Occupazione delle strade	2	
	30	Pulizia delle strade	2	SAR
	31	Accessi e diramazioni	2	SAR
	32	Costruzione e manutenzione di ponticelli	2	
	33	Piante ai lati delle strade	2	SAR
	34	Rami e radici protese: ostacolo alla circolazione	2	SAR
6	35	Disboscamento e messa a coltura di nuovi fondi	3	SAR
	36	Realizzazione di impianti irrigui	2	
	37	Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee	3	SAR
	38	Impianti arborei e formazione di siepi	3	SAR
7	39	Gestione residui colturali	2	
	40	Distanza da confini delle colture erbacee e arboree	2	
	41	Impiego di prodotti fitosanitari	2	
	42	Erogazione di presidi sanitari	2	
	43	Preparazione e trasporto delle poltiglie	3	

	44	Sconfinamento di miscele contenenti presidi san.	NS	
	45	Aspersione di esche avvelenate	3	
TITOLO	ART	DESCRIZIONE	Fascia SANZIONE	SANZIONE ACCESSORIA
	46	Smaltimento di reflui zootecnici	3	
	47	Concimazione con materiali fermentescibili	2	SAR
8	48	Difesa contro le malattie delle piante	1	
	49	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi malate	2	SAR
9	50	Denuncia di malattie infettive degli animali	TAC	
	51	Accertamento della causa di morte	TAC	
	52	Seppellimento di animali morti	TAC	
	53	Spostamento di animali morti	TAC	
	54	Mezzi di trasporto delle spoglie animali	TAC	
	55	Cremazione, trasformazione industriale, infossamento	TAC	
	56	Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali	TAC	
	57	Igiene delle stalle	TAC	
	58	Vaccinazione e profilassi degli animali domestici	TAC	
	59	Cani da guardia	3	
	60	Circolazione di cani nelle vie e nei luoghi aperti	2	
	61	Cani vaganti	2	
	62	Animali di terzi sorpresi sul fondo altrui	NS	
	63	Trasporto di animali vivi	NS	
	64	Maltrattamento di animali	TAC	
10	65	Case rurali. Definizione e norme generali	NS	
	66	Allevamenti di tipo civile, intensivo, industriale - igiene dei ricoveri	TAC	
	67	Allevamenti a carattere familiare - igiene dei ricoveri	NS	
	68	Ricoveri per animali. Igiene della costruzione	NS	
	69	Ricoveri per animali. Letamai	3	
	70	Ricoveri per animali. Abbeveratoi	3	

	71	Ricoveri per animali. Depositi di foraggio	2	
	72	Igiene delle stalle da latte	2	SAR
	73	Allevamenti di animali - industria insalubre	NS	
11	74	Definizione	NS	
	75	Diminuzione di superficie boscata	TAC	
	76	Norme selvicolturali	TAC	
TITOLO	ART	DESCRIZIONE	Fascia SANZIONE	SANZIONE ACCESSORIA
	77	Ambiti naturali tutelati	NS	
13	78	Accensione di fuochi	3	
	79	Produzione di suoni e rumori	1	
	80	Produzioni di luci moleste	1	
	81	Impiego di motofalciatrici	1	
	82	Terreni liberi. Divieti	3	
14	83	Autorizzazione del Sindaco	2	
15	84	Accertamento delle violazioni e sanzioni	NS	
	85	Oblazione in via breve	NS	
	86	Deduzioni difensive	NS	
	87	Determinazione e irrogazione delle sanzioni	NS	
	88	Sanzioni amministrative e disposizioni generali	NS	
	89	Inottemperanza all'ordinanza	NS	
	90	Sequestro e custodia di cose	NS	
	91	Sospensione delle licenze	NS	
	92	Entrata in vigore del regolamento	NS	


ALLEGATO 1/1 - APERTURA DI FOSSI E CANALI PRIVATI A CONFINE DI PROPRIETA'

Dovrà essere rispettata una distanza pari almeno alla profondità del fosso o del canale.



APERTURA DI FOSSI A CONFINE DI PROPRIETA'

APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA: la distanza di rispetto dovrà essere pari ad almeno la lunghezza della scarpata del fosso.



APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA

ALLEGATO 1/2 - NUOVI IMPIANTI ARBOREI POSTI A CONFINE DI FOSSI E CANALI PRIVATI

Albero di prima grandezza: 3,00 m dal centro alveo o 1,50 m dalla linea di confine



1. Albero a capitozza: 1 m dalla linea di confine

2. Albero di seconda o terza grandezza o governato a ceduo 1 m dalla linea di confine

Arbusto a forma libera 0.5 m dalla linea di confine

ALLEGATO 5/1 - STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO

Almeno 3,00 m di carreggiata e 4,00 m complessivi



ALLEGATO 5/2 - DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI

ARBUSTI: 1 m

ALBERI GOVERNATI A CEDUO O CAPITAZZA: 1,5 m

ALBERI GOVERNATI AD ALTO FUSTO: 3,00 m

COLTIVAZIONI ARBOREE: 1,5 m vigneti, frutteti, nocioleti, 5,0 m i pioppeti o altre specie per la produzione di legno.

ALLEGATO 5/3 - DISTANZE DI ALBERI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI

ARBUSTI: 1,00 m

ALBERI GOVERNATI A CEDUO O CAPITAZZA: 3,00 m

ALBERI GOVERNATI AD ALTO FUSTO: 5,00 m

COLTIVAZIONI ARBOREE: 2,00 m vigneti, frutteti, nocioleti; 6,0 m i pioppeti o altre specie per la produzione di legno.

ALLEGATO 7/1 - DISTANZE DEGLI IMPIANTI ARBOREI DAI CONFINI DELLE PROPRIETA' RESIDENZIALI (salvo accordi tra i confinanti)

Tipo di pianta	Distanza dal confine (ml)
ALBERI DI PRIMA E SECONDA GRANDEZZA GOVERNATI AD ALTO FUSTO (ovvero che possono raggiungere i 30 m di altezza)	8.00
ALBERI DI TERZA GRANDEZZA (fino a 15 m di altezza)	4.00
ARBUSTI E ALBERI DA FRUTTO (alberi da frutto, viti, arbusti, ecc. fino che non superano i 15 m di altezza)	3.00
ALBERI GOVERNATI A CEDUO (robinie e castagni)	4.00
ALBERI A RIDOSSO DEI MURI DI CONFINE	Non possono oltrepassare l'altezza del muro

ALLEGATO 7/2 - DISTANZE DEGLI IMPIANTI ARBOREI DAI CONFINI DELLE PROPRIETA' AGRICOLE (salvo accordi tra i confinanti)

Tipo di pianta	Distanza dal confine (ml)
ALBERI DI PRIMA E SECONDA GRANDEZZA GOVERNATI AD ALTO FUSTO COMPRESI I PIOPPI (raggiungono i 30 m di altezza)	12.00
ALBERI DI TERZA GRANDEZZA (fino a 15 m di altezza)	8.00
ARBUSTI E ALBERI DA FRUTTO (alberi da frutto, viti, arbusti, ecc. che non superano i 15 m di altezza)	3.00
ALBERI GOVERNATI A CEDUO (robinie e castagni)	4.00